



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

“Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati a bagno mobile”

VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 75 del Codice della Strada relativo all' *“accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione”*;

VISTO l'art. 78 del Codice della Strada *“Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”*;

VISTO l'art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada che definisce gli autoveicoli ad uso speciale come *“veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse”*;

VISTO l'art. 203, comma 2, lettera ii), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice della Strada, *“altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione generale per la motorizzazione”*;

VISTO l'art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, che definisce i rimorchi ad uso speciale, *“caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54”*;

VISTO l'art. 204, comma 2, lettera s), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), del Codice della Strada, *“i rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione generale per la motorizzazione”*;

VISTA la UNI EN 16194:2023 *“Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l'utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari”*;



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATA l'esigenza di inquadrare nella classificazione autoveicoli per uso speciale "bagni mobili", ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g), e 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, gli autoveicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali da inquadrare nelle categorie internazionale N ed O

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli.

Decreta:

Art.1

Classificazione dei veicoli destinati per servizi di bagni mobili

1. Sono considerati per uso speciale ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera g), e 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati per servizi di bagni mobili e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.
2. Sono caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali quali serbatoio per raccolta reflui, WC o water, orinatoio, lavamani e altre attrezzature per l'igiene personale; può, inoltre, essere provvisto di impianti elettrici, idrico e di scarico.

Art. 2

Campo di applicazione e rispondenza alle norme generali

1. I veicoli destinati per servizi di bagni mobili, di cui all'art. 1, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionale N e O.
2. Il codice della carrozzeria dei veicoli delle categorie N ed O destinati ai servizi bagni mobili è "SG" con cifre integrative del codice della carrozzeria "99" che identificano la carrozzeria "esclusa dal presente elenco", come previsto dall'elenco delle cifre integrative da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria di cui all'appendice 2 dell'allegato I al Regolamento UE 2018/858".

Art. 3

Omologazione

1. La produzione in serie di veicoli destinati per servizi di bagni mobili è soggetta all'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 42 del Regolamento UE 2018/858e s.m.i.
2. Nel caso di unici esemplari nuovi, come definiti dall'art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i, si applica l'istituto dell'omologazione individuale nazionale secondo quanto previsto da detto Regolamento UE. La domanda di visita e prova del veicolo è presentata all'UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

Art. 4

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione

1. Nel caso di trasformazione di veicoli in circolazione della categoria N e O, la domanda, ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada, è presentata all'UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.
2. Per la richiesta di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di veicoli destinati per servizi di bagni mobili, occorre presentare:
 - a) nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata.
 - b) dichiarazione dell'allestitore con cui il medesimo certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e, ove ricorra, la rispondenza alla direttiva macchine (marcatura CE);
 - c) dichiarazione di rispondenza alla UNI EN 16194:2023: Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l'utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari.

dott. Gaetano Servedio

PS
PC/FR



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it